



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 94 del 30/07/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA N. 1241/21 - TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.10398/2017 PROPOSTO DA INGG. F_ù_R G.C.C.I. SRL - INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU RISERVE 1 E 4

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10:14, nella sala consiliare "Filomena Morlando" del Palazzo di Città, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ordinaria ed in convocazione unica con l'intervento dei signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
	PIROZZI Nicola	X					
1	ACONE Raffaolina	X		17	LICCARDO Paolo		X
2	AGLIATA Rosa	X		18	MAISTO Pietro Giuseppe		X
3	ASCIONE Pasquale		X	19	PALMA Stefano	X	
4	CACCIAPUOTI Francesco	X		20	PENNACCHIO Rita Rosangela	X	
5	CASTALDO Adriano	X		21	PEZZELLA Salvatore	X	
6	COMUNE Francesco	X		22	PIROZZI Giovanni		X
7	CONTE Paolo		X	23	PORCELLI Luigi		X
8	D'AGOSTINO Salvatore	X		24	POZIELLO Antonio		X
9	D'ALTERIO Diego Nicola	X		25	POZIELLO Laura		X
10	DI DOMENICO Francesco	X		26	RAGOSTA Rosario	X	
11	DI GENNARO Gennaro	X		27	RICCIARDIELLO Stefano	X	
12	FASANO Iliaria	X		28	SEQUINO Luigi		X
13	GRANATA Antonio	X		29	SESTILE Caterina		X
14	GUARINO Luigi		X	30	TARTARONE Cristoforo		X
15	IODICE Lucia		X	31	VISCONTI Paola	X	
16	IOVINELLA Francesco		X	32	VITIELLO Maria		X

PRESENTI: 18 ASSENTI: 15

Presiede il Consigliere comunale Avv. Adriano Castaldo nella qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Teresa Di Palma

Si passa alla trattazione del sedicesimo punto all'ordine del giorno, la cui proposta si dà per letta come da deliberazione n. 87 del 30/07/2021, avente ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 1241/21 - Tribunale Napoli Nord R.G. n.10398/2017 proposto da Ingg. F&R G.C.C.I. Srl - integrazione per pagamento oneri accessori su riserve 1 e 4."

Sono presenti in aula, oltre al Sindaco Pirozzi Nicola, n. 17 Consiglieri: Acone, Agliata, Cacciapuoti, Castaldo, Conte, Comune, D'Agostino, D'Alterio, Di Domenico, Di Gennaro, Fasano, Granata, Iovinella, Palma, Pennacchio, Pezzella, Pirozzi Giovanni, Porcelli, Ragosta, Ricciardiello, Sequino, Visconti,; risultano altresì assenti n. 15 Consiglieri: Ascione, Conte, Guarino, Iodice, Iovinella, Liccardo, Maisto, Pirozzi Giovanni, Porcelli, Poziello Antonio, Poziello Laura, Sequino Sestile, Tartarone, Vitiello.

Non essendoci interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 194, c. 1, del D. lgs. n. 267/2000;
- l'art. 23, c. 5, della L. n. 289/2002 secondo cui "*i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti*";
- l'art. 1, c. 2, del D. lgs. n. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello stato (...), le regioni, le province, i comuni, (...)*"
- l'allegata proposta di deliberazione n. 147 del 14/07/2021 ad oggetto: "Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 1241/21 - Tribunale Napoli Nord R.G. n.10398/2017 proposto da Ingg. F&R G.C.C.I. Srl - integrazione per pagamento oneri accessori su riserve 1 e 4."

Visti altresì:

- i pareri in merito alla regolarità tecnica ed a quella contabile espressi rispettivamente dal Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti con proprio verbale n. 73 del 16/07/2021, assunto al protocollo generale dell'Ente al n. 77946 del 19/07/2021.

Ritenuto necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. lgs. n. 267/2000;

Dato atto che per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, c. 1, lett. a) del D. lgs. n. 267/00) il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse

ATTESA la propria competenza a procedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione n. 147 del 14/07/2021 ad oggetto: “Riconoscimento ai sensi dell'art.194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio di cui alla sentenza n. 1241/21 - Tribunale Napoli Nord R.G. n.10398/2017 proposto da Ingg. F&R G.C.C.I. Srl - integrazione per pagamento oneri accessori su riserve 1 e 4.” allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale;
- 2) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 del D. lgs. n. 267/00, la legittimità del debito fuori bilancio di cui agli atti citati nella succitata proposta di deliberazione;
- 3) di dare indirizzo che si provveda ai procedimenti di verifica delle eventuali responsabilità;
- 4) di dare atto che, trattandosi di debito derivante da sentenza, il riconoscimento avviene restando impregiudicato il diritto ad impugnare l'esito del giudizio.
- 5) di dare atto che la spesa complessiva di € 31.706,76 trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;
- 6) di demandare al Dirigente del Settore Affari Istituzionali, tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
- 7) di incaricare il medesimo Settore di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con il medesimo esito:

Presenti: 18
Favorevoli: 18
Contrari: nessuno
Astenuiti: nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Nell'allegato stralcio della seduta stenografica si può riscontrare quanto sopra.



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-147-2021 del 14/07/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA N. 1241/21 - TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.10398/2017 PROPOSTO DA INGG. F_ò_R G.C.C.I. SRL - INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU RISERVE 1 E 4

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/12/2020 è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1241/2020, che ha definito il giudizio R.G. n. 10398/2017, proposto da **Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali srl**, (c.f. 04563570631) difesi dallo studio legale Avv. Enrico Soprano, (c.f. SPRNRC55H12F839R);

- con la predetta sentenza, in accoglimento parziale della domanda, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 510.769,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; ha altresì condannato l'Ente al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in €1.903,95 per spese vive ed € 21.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva e, infine a sostenere le spese di Ctu come liquidate con separato decreto;
- per il giudizio RG n. 10398/2017 proposto da **Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali srl**, avente ad oggetto "*Appalto di opere pubbliche*" - Codice CUP G95G12000070006 - CIG 4087604D84 - con la richiamata delibera consiliare si è provveduto al riconoscimento di un importo lordo complessivo di € **549.789,38** (di cui, in favore di parte attrice, € 516.679,23 per sorta capitale ed interessi legali dalla domanda al soddisfo e, in relazione alle spese processuali, € 1.903,95 per spese esenti, € 21.387,00 per diritti ed onorari, € 3.208,05 per spese gen. al 15 %, € 983,80 per cpa ed € 5.627,35 per iva);
- con determina dirigenziale n. 1503 del 31/12/2020, per assicurare la copertura finanziaria della spesa derivante dal riconoscimento di cui trattasi, è stato assunto l'impegno contabile n. 1559/2020 alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Capitolo 11008011 – Piano Finanziario 1109999999, bilancio pluriennale 2020/2022;
- per le spese CTU pari ad € 14.118,45 (di cui € 1.387,60 per spese esenti, € 9.647,86 per diritti ed onorari, € 385,91 per Cassa, € 401,35 Cpa e 2.295,73 per IVA), previo

riconoscimento con Delibera Commissariale (con poteri di Consiglio Comunale) n. 15 del 14/05/20 - con determina dirigenziale n. 494 del 01/06/2020, per assicurare la copertura finanziaria della spesa derivante dal riconoscimento di cui trattasi, è stato assunto l'impegno contabile n. 442/2020 alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Capitolo 11008011 – Piano Finanziario 1109999999, bilancio pluriennale 2020/2022;

- dovendo l'Ufficio procedere alla liquidazione degli importi dovuti in favore di parte attrice, con pec del 12/02/21 - agli atti d'ufficio - venivano richiesti all'Avv. Ferrentino Feliciano, legale incaricato della difesa dell'Ente e al CTP ing. Raffaele Granata alcuni chiarimenti sul PQM della sentenza TNN n. 1241/20 ed in particolare *"di chiarire se, in base alla natura della controversia/oggetto della causa e tenuto conto dell'istruttoria espletata, l'importo della condanna pari ad € 510.769,00 sia da intendersi a titolo di corrispettivo o di risarcimento. Ove si optasse per l'indicazione della natura corrispettiva, si chiede di precisare se all'importo di che trattasi vada aggiunta l'IVA. Ed in tal caso se si può procedere automaticamente al pagamento dell'Iva dovuta per legge o se il dispositivo della sentenza, che nulla precisa al riguardo, debba essere oggetto di apposita istanza di correzione da parte della società ATI GIRARDI, capogruppo mandataria dell'ATT"*;
- con nota prot. n. 22017 del 25/02/2021, l'Avv. Ferrentino, in riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui sopra, rappresentava quanto segue. *".....alla luce delle richieste iscritte nelle riserve, della prospettazione della società attrice, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU, le somme di cui alle riserve 1 e 4 sembrano rivestire natura corrispettiva, essendo riferite a costi per lo smaltimento dei rifiuti ed il trasporto a discarica. Può ritenersi che la liquidazione delle somme relative alla riserva 2 sia avvenuta, invece, a titolo risarcitorio trovando essa fondamento nella mancata consegna del parcheggio P3 e nel conseguente andamento anomalo dei lavori, con liquidazione delle spese generali e della lesione dell'utile. Pertanto, ad avviso della scrivente, le somme liquidate a titolo di corrispettivo sono assoggettabili ad IVA"*;
- nel parere sopracitato, il legale chiarisce *"Ed invero, il corrispettivo/costo contrattuale non può comportare l'inclusione della predetta imposta nell'ambito della somma dovuta, essendo l'IVA un accessorio di legge recte un costo fiscale che esula dal corrispettivo aggiungendosi ad esso; tanto più in mancanza di una espressa indicazione contraria. Diversamente, le somme di natura risarcitoria sono escluse dall'applicazione dell'IVA come ribadito di recente dalla Agenzia delle Entrate con risposta n. 74 del 13 marzo 2019"*.
- con pec del 08/03/21 agli atti, il Servizio Contenzioso ha comunicato all'Ati creditrice i chiarimenti forniti dal legale dell'Ente in merito alla natura del credito e alla liquidazione del *quantum* dovuto, con invito a fornire un prospetto aggiornato dei conteggi per le diverse causali; con riguardo alla liquidazione delle spese legali e di CTU, si è precisato inoltre che *".....il rimborso IVA si deve intendere sottoposto in ogni caso alla condizione dell'effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva. In particolare, si ricorda, che il rimborso IVA non è dovuto in favore di soggetto che essendo titolare di partita IVA, soggetto passivo d'imposta, può esercitare il diritto alla detrazione ex art. 19 DPR n. 633/72 e quindi recuperare l'IVA pagata al proprio legale (in tal senso si è espressa sia la Suprema Corte con sentenza n. 13659/2012, n.2474/2012 e in ultimo con la n. 4674/2017, nonché l'Amministrazione finanziaria con Risoluzione n. 91/E del 24/07/1998; con Circolare n. 203/E del 8.12.1994; Avvocatura Generale dello Stato parere consultivo n. 4322/1992)*.

Considerato che:

- con determina dirigenziale n. 549 del 25/05/21 si è proceduto a liquidare *pro quota* in favore delle imprese associate dell'ATI creditrice - secondo le percentuali indicate nell'Atto costitutivo- il complessivo importo di € 432.446,08, di cui € 249.803,60 al lordo di Iva al 10% per la riserva 1; € 137.426,73 riconosciuto in sentenza a titolo risarcitorio per la riserva 2; € 27.482,80 al netto di IVA per spese legali; € 5.910,23 a titolo di interessi legali; € 11.822,72 quale rimborso per spese CTU;
- resta da liquidare solo la riserva 4 (€ 151.564,88 importo riconosciuto in sentenza; con il ribasso del 3,508% € 146.247,98 + 10% IVA per un importo lordo di € 160.872,78), per la liquidazione della quale l'Ufficio Contenzioso, previo riconoscimento dell'importo aggiuntivo, dovrà procedere ad integrare l'impegno contabile n. 1559/2020 con ulteriori € 31.706,76 al fine di garantire la copertura integrale degli oneri IVA (al 10%) sulle somme liquidate in sentenza a titolo di corrispettivo per la riserva *de qua*;
- il riconoscimento di tale ulteriore importo si rende necessario perchè gli oneri IVA al 10% sulle riserve 1 e 4 dell'appalto lavori oggetto di contenzioso non sono stati oggetti di previsione *ab initio*, per cui occorre procedere a riconoscere e successivamente integrare l'iniziale impegno contabile al fine di assicurare la copertura finanziaria integrale delle ulteriori somme dovute a titolo di IVA, quale accessorio *ex lege*.
-
- nelle more del riconoscimento dell'importo residuo, con determina dirigenziale alla firma dei Dirigenti, proposta n.14980-652-2021, nei limiti della capienza residua disponibile, si è proceduto a liquidare *pro quota* la RISERVA 4 per l'importo complessivo di € 120.059,35, di cui € 109.144,87 quale totale imponibile in favore della INGG F&R Girardi Costruzioni Civili ed Industriali Srl, capogruppo mandataria dell'ATI creditrice, con mandato speciale e rappresentanza esclusiva all'incasso, così come generalizzata in premessa, ed € 10.914,48 a titolo di Iva da versare direttamente all'Erario per *split payment*;

Vista la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1241/2020, pubblicata in data 16/06/20, e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 10/07/20, prot. n. 71057, relativa al giudizio R.G.N. 10398/2017 proposto **da Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali sr**, avente ad oggetto "*Appalto di opere pubbliche*", con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento parziale della domanda attorea, ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 510.769,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in €1.903,95 per spese vive ed € 21.387,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Cpa ed Iva e spese di Ctu come liquidate con separato decreto;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13/20, con cui si è proceduto al riconoscimento ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1241/2020, pubblicata in data 16/06/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 10/07/2020, prot. n. 71057, relativa al giudizio R.G. n. 10398/2017 proposto da Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali srl dicui alla premessa, per un importo complessivo di € 549.789,38, di cui in favore di parte attrice € 516.679,23 per sorta capitale ed interessi dalla domanda al soddisfo e, in relazione alle spese processuali, € 1.903,95 per spese esenti, € 21.387,00 per diritti ed onorari, € 3.208,05 per spese gen. al 15 %, € 983,80 per cpa ed € 5.627,35 per Iva;

Ritenuto necessario procedere – su tale posizione debitoria - al riconoscimento dell'ulteriore importo di € **31.706,76** al fine di garantire la copertura integrale degli oneri IVA (al 10%) sulle somme liquidate in sentenza a titolo di corrispettivo per le riserve 1 e 4;

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,

- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio “*Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali*”;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione.

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di

sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del Servizio Contenzioso, per un importo complessivo lordo di € **31.706,76** al fine di garantire la copertura integrale degli oneri IVA (al 10%) sulle somme liquidate in sentenza a titolo di corrispettivo per la riserva 1 e 4;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs. n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023.

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di € **31.706,76** al fine di garantire la copertura integrale degli oneri IVA (al 10%) sulle somme liquidate in sentenza a titolo di corrispettivo per le riserve 1 e 4, è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011.

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1241/2020, pubblicata in data 16/06/2020 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 10/07/2020, prot. n. 71057, relativa al giudizio R.G. n. 10398/2017 proposto da **Ingg. F. & R. Girardi Costruzioni Civili ed Industriali srl** di cui alla premessa, già riconosciuta con DCC n. 13/20, per un ulteriore importo di € **31.706,76**, al fine di garantire la copertura integrale degli oneri IVA (al 10%) sulle somme liquidate in sentenza a titolo di corrispettivo per le riserve 1 e 4;
- **Dare atto** che la complessiva somma di € **31.706,76**, al fine di garantire la copertura integrale degli oneri IVA (al 10%) sulle somme liquidate in sentenza a titolo di corrispettivo per le riserve 1 e 4, trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Avvocatura
D.ssa Emanuela Viola

Il Dirigente *ad interim* del Settore AA.II.
Dott. Giuseppe De Rosa

Elenco allegati:

RESOCONTO STENOGRAFICO

PARERE REVISORI PROT. N. 77946.21

SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N. 1241/2020



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-147-2021 del 14/07/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA N. 1241/21 - TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.10398/2017 PROPOSTO DA INGG. F_ù_R G.C.C.I. SRL - INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU RISERVE 1 E 4

Parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Il Dirigente del SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000, il seguente parere in ordine alla suddetta proposta: **parere Favorevole.**

li, 14/07/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Giuseppe De Rosa



Città di Giugliano in Campania

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. DCC-147-2021 del 14/07/2021

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI ALLA SENTENZA N. 1241/21 - TRIBUNALE NAPOLI NORD R.G.N.10398/2017 PROPOSTO DA INGG. F_ù_R G.C.C.I. SRL - INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO ONERI ACCESSORI SU RISERVE 1 E 4

Parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE

li, 15/07/2021

Il Dirigente
f.to Dott. Andrea Euterpio

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Avv. Adriano Castaldo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Teresa Di Palma

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line, contrassegnata con il n. 2084 dal 11/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per n. 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 11/08/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi dell'art 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Giugliano in Campania, 11/08/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Giugliano in Campania, 11/08/2021

Il Responsabile del Servizio Segreteria Generale
F.to dott.ssa Nunzia Sequino